

VILLA AL LAGO S.R.L.

Sede in Via 7 Dicembre 1 - 46100 Mantova (MN) - Capitale sociale Euro 30.000,00 i.v.
Reg. Imp. 00411890205 - Rea. 0108509

Relazione del Revisore legale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Ai Sigg. Soci della VILLA AL LAGO S.R.L.

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società VILLA AL LAGO S.R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dalla nota integrativa per l'esercizio chiuso a tale data.

Mi è stato conferito l'incarico di Revisore legale dall'assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2018, con durata per tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, per quanto previsto da Regione Lombardia nell'ambito dei requisiti trasversali per esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società VILLA AL LAGO S.R.L. al 31/12/2020 e del risultato per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 8 giugno 2020.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

A titolo di richiamo di informativa, segnalo i seguenti aspetti descritti nella nota integrativa:

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice civile. In particolare, si segnala che l'emergenza sanitaria non ha avuto alcun impatto rilevante sulla regolare prosecuzione dell'attività, fatta eccezione per l'adozione delle necessarie misure di sicurezza sanitaria in struttura. Pertanto, non si è reso necessario derogare all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono, così, essere valutate nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- ai sensi dell'art. 2427 n.22 quater) del Codice civile, dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre, per quanto necessario in relazione alla natura dell'incarico:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Sussistendo i presupposti di cui all'art. 2435 bis, comma 1, del Codice civile, il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata e pertanto non è stata redatta la Relazione sulla gestione. Ai sensi del comma 7 bis del medesimo articolo, la società si è avvalsa inoltre della facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al valore nominale, senza applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Mantova, 14 giugno 2021

Il Revisore legale (Dr. Paolo Bellini)



Il sottoscritto Dott. Michele Ballasini, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova - Autorizzazione n. 22998/91 del 20/09/2000 Ufficio delle Entrate di Mantova.